



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA RAG. BERNADETTE CASULLO
bcasullo@tiscali.it

e, per conoscenza,

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
ENNA
cciaa.enna@en.legalmail.camcom.it

ALL'UNIONCAMERE
ROMA
pierluigi.sodini@unioncamere.it

OGGETTO: Scioglimento di consorzio senza intervento notarile - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 10/12/2015 codesto Professionista espone quanto segue:

<<si chiede, in qualità di consulente di un consorzio costituito con atto notarile in data 5/1/2011, se è possibile lo scioglimento e contestuale nomina dei liquidatori del consorzio medesimo, secondo la procedura semplificata, cioè senza ricorso alla funzione notarile, alla stessa stregua delle società a responsabilità limitata, come da parere espresso da codesto Ministero con la nota prot. n. 94215 del 19/5/2014; ciò, per l'impossibilità del ridetto consorzio di conseguire l'oggetto sociale, in quanto tutti i soci sono dimissionari, assieme al consiglio di amministrazione.

Si ritiene che una indicazione in tal senso gioverebbe anche al buon funzionamento del registro delle imprese, appesantito da centinaia di consorzi inattivi e che, per mancanza di fondi, non sono in grado di andare dai notai per fare le assemblee straordinarie con nomina dei liquidatori>>.

Al riguardo, ritiene questa Amministrazione di potere esprimere le considerazioni che seguono.



Non appare possibile, ad avviso della Scrivente, applicare i principi esposti nel sopra citato parere n. 94215/2014 allo scioglimento dei consorzi ex art. 2612 del codice civile, atteso che l'art. 2484 cod. civ. (sulla cui applicazione è incentrato il parere in questione) è norma relativa allo scioglimento delle società di capitali, al cui novero il consorzio di cui all'art. 2612 cod. civ. non è riconducibile.

Volgendo, invece, lo sguardo alla specifica disciplina relativa ai consorzi (art. 2602 e seguenti del codice civile), sembra possibile evidenziare quanto segue.

L'art. 2611 cod. civ. ("Cause di scioglimento") indica le cause che determinano lo scioglimento del Consorzio, ma non prevede, al riguardo, una specifica procedura.

Esso detta, nello specifico:

<<Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606 [cioè, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, se il contratto non dispone diversamente], se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto>>.

L'art. 2612 cod. civ., dedicato all'iscrizione nel registro delle imprese dei consorzi con attività esterna, dispone d'altra parte, al comma 2, n. 5, che l'estratto del contratto da depositare per l'iscrizione nel predetto registro deve indicare <<il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione>>.

Se ne deduce, in primo luogo, che lo scioglimento e la liquidazione devono essere attuati in conformità alle norme contenute nel contratto istitutivo del consorzio stesso.

Se, pertanto, detto contratto prevede espressamente, ai fini in questione, una procedura che implica l'intervento notarile, non sarà possibile esimersi dall'utilizzarla.

Nel caso in cui, invece, sia prevista altra procedura, sarà ^{possibile} procedere agli adempimenti pubblicitari mediante atto informatico sottoscritto digitalmente, dai soggetti intervenuti, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale (DLGS 82/2005), cioè con firma digitale non autenticata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)